



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE

tra

il **CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO** (di seguito denominato CNEL), con sede in Roma, viale David Lubin 2, nella persona del Presidente prof. Tiziano Treu, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio,

e

il **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI** (di seguito denominato Ministero), con sede in Roma, via Vittorio Veneto 56, nella persona del Ministro on.le Andrea Orlando, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero

### PREMESSO CHE

- il CNEL è Organo di rilievo costituzionale (art. 99 della Costituzione) che ha tra le proprie attribuzioni quella di contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale;
- il CNEL, in attuazione dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, raccoglie e aggiorna la contrattazione collettiva nei settori pubblico e privato, sia a livello nazionale che decentrato;
- il CNEL, in attuazione dell'articolo 10, lett. c), della legge 30 dicembre 1986, n. 936 predispone e approva rapporti sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, nonché sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, procedendo ad un esame critico dei dati rilasciati dalle fonti istituzionalmente preposte e favorendone l'elaborazione univoca;
- il Ministero è la componente del Governo che progetta, realizza e coordina gli interventi di politica del lavoro, sviluppo dell'occupazione e tutela del lavoro, e che esercita la funzione di verifica dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, anche attraverso l'attività di archiviazione della contrattazione collettiva nazionale del settore privato e il monitoraggio della contrattazione collettiva di secondo livello, territoriale e aziendale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede che nei *“bandi di gara saranno indicati, come requisiti necessari e, in aggiunta, premiali dell'offerta, criteri orientati verso gli obiettivi di parità. I criteri saranno definiti tenendo conto fra l'altro degli obiettivi attesi in*

*termini di occupazione femminile e giovanile al 2026 e dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei”;*

- con il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 sono state introdotte disposizioni in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definendo i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee;
- l'articolo 47 del decreto-legge n. 77 del 2021, in attuazione dei principi occupazionali contemplati dal PNRR, contiene disposizioni normative volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali in relazione *“alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC”;*
- il comma 8 del citato articolo 47 del decreto-legge n. 77 del 2021 contempla la redazione di linee guida con le quali sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal medesimo articolo 47, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto;
- il CNEL e il Ministero hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione interistituzionale per realizzare approfondimenti sui temi di comune interesse nel campo del mercato e delle politiche del lavoro, della contrattazione collettiva di tutti i livelli e nell'ambito delle misure volte a favorire le ricadute occupazionali del PNRR attraverso la redazione delle linee guida di cui all'articolo 47 del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché mediante un'azione di monitoraggio dell'applicazione delle stesse, con particolare riguardo alle deroghe alla c.d. clausola sociale;
- il CNEL e il Ministero, anche tenendo conto dei principi generali espressi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'esercizio delle rispettive finalità istituzionali in ambiti di interesse comune, intendono potenziare le sinergie fra Istituzioni e Organismi pubblici, nonché la condivisione delle rispettive esperienze e delle informazioni elaborate, nel mutuo rispetto delle specifiche competenze di legge e dei relativi assetti amministrativi interni

**CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Articolo 1  
(Generalità)**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione interistituzionale.

## **Articolo 2 (Finalità)**

1. Il presente Accordo interistituzionale ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra il CNEL e il Ministero, anche con la condivisione di dati ISTAT rilevanti, circa le seguenti attività:
  - i) osservazione del mercato del lavoro italiano e delle dinamiche della contrattazione collettiva del settore privato, con particolare riferimento al secondo livello (aziendale e territoriale);
  - ii) condivisione dei dati relativi all'implementazione del PNRR; con particolare riferimento alle misure volte a favorire le ricadute occupazionali dello stesso;
  - iii) individuazione di azioni di monitoraggio dell'implementazione del PNRR; con particolare riguardo all'applicazione delle linee guida di cui all'articolo 47 del decreto-legge n. 77 del 2021 e relative deroghe.
2. L'Accordo potrà svilupparsi secondo ulteriori specifici obiettivi di comune interesse.

## **Articolo 3 (Modalità di attuazione)**

1. In esecuzione del presente Accordo le Parti costituiranno, entro un termine congruo, un gruppo di lavoro congiunto composto da sei rappresentanti del CNEL e del Ministero (tre per ciascuna delle Parti), attraverso il quale definire, disciplinare e calendarizzare le attività derivanti dall'Accordo stesso, allo scopo di raggiungere gli obiettivi indicati all'art. 2.
2. Il gruppo di lavoro predisporrà un programma esecutivo di attività entro il termine di un mese dal suo insediamento. Tale programma sarà approvato dalle due Parti secondo i rispettivi ordinamenti e procedure.

## **Articolo 4 (Obblighi delle Parti)**

1. Le Parti si impegnano a sviluppare le attività congiunte nel principio del mutuo beneficio e a consentire il reciproco accesso a dati in proprio possesso nel rispetto della proprietà intellettuale e dei diritti di sfruttamento della Parte che li ha prodotti.
2. La partecipazione alla collaborazione avverrà utilizzando le strutture del CNEL e le strutture del Ministero, alle quali avranno facoltà di coinvolgere altri soggetti previa comunicazione tra le Parti medesime. In particolare, per l'attuazione delle iniziative previste dal presente Accordo ciascuna delle Parti si avvarrà delle proprie risorse professionali, strumentali e economiche, senza alcun impegno finanziario fra le Parti stesse.

**Articolo 5**  
**(Durata e modifiche dell'Accordo)**

1. Il presente Accordo ha durata pari a tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, ed è tacitamente rinnovabile per analogo periodo qualora non intervenga recesso di una delle Parti, da comunicarsi in forma scritta con preavviso di tre mesi.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo dovranno essere concordate in forma scritta fra le Parti.

**Articolo 6**  
**(Diffusione dei risultati)**

1. Le Parti si impegnano a dare pubblicità alle attività realizzate e ai risultati conseguiti nell'ambito del presente Accordo, attraverso annunci sui rispettivi siti istituzionali e altri mezzi di comunicazione che saranno ritenuti all'uopo efficaci.
2. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati derivanti dalle attività di cui al presente Accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra il CNEL e il Ministero.
3. La diffusione dei risultati dell'attività congiunta sarà regolamentata dalle Parti in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi. Le Parti si riservano rispettivamente il diritto di pubblicare ai fini istituzionali e previa opportuna intesa i risultati delle attività svolte in collaborazione, da consentire a condizione che non venga compromesso l'interesse dell'altra Parte alla riservatezza.

**Articolo 7**  
**(Clausola di invarianza finanziaria)**

1. Dal presente Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, data di apposizione dell'ultima firma digitale

*per il CNEL*

**il Presidente**  
**Tiziano Treu**



*per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali*

**il Ministro**  
**Andrea Orlando**

